CAMERA DEI DEPUTATI

N.448

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (448)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO CENTRALE DELLA NAUTICA DA DIPORTO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Visto l'articolo 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante legge di stabilità 2013;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765/2008 del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto e definizioni)

- Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
- 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) ATCN, l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto gestito dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) CED, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) CP, le Capitanerie di porto;
 - d) DCI, la dichiarazione di costruzione o importazione;
 - e) Dipartimento trasporti, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - f) Documento di navigazione, la licenza di navigazione ed ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unità da diporto;
 - g) Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - h) Raccomandatari, i raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135;
 - i) RID, i Registri delle imbarcazioni da diporto;
 - RND, i Registri delle navi da diporto;



- m) SISTE, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
- n) STED, lo Sportello telematico del diportista;
- o) Studi di consulenza, le imprese e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- p) UCON, l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto istituito presso l'ATCN;
- q) UMC, gli Uffici della motorizzazione civile;
- r) Unità da diporto, le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

ART, 2

(Sistema telematico centrale della nautica da diporto "SISTE")

- Presso il Dipartimento trasporti è istituito, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), costituito da:
 - a) l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto;
 - b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);
 - c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attività di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 3

(Archivio telematico centrale delle unità da diporto "ATCN")

- 1. Per ogni unità da diporto sono annotati nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), gestito dal CED del Dipartimento trasporti:
 - a) i dati di iscrizione;
 - b) i dati del proprietario;
 - c) i dati dell'armatore, se nominato;
 - d) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato;
 - e) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato;
 - f) le caratteristiche tecniche dello scafo:
 - g) le caratteristiche tecniche dei motori;
 - h) le caratteristiche della propulsione velica;
 - i) gli apparati ricetrasmittenti di bordo;
 - tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi della legislazione vigente;
 - m) i dati relativi alla licenza di navigazione;
 - n) i dati relativi al certificato di sicurezza o al certificato di idoneità;
 - o) i dati relativi al ruolino di equipaggio;
 - p) l'uso commerciale, con indicazione delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché il noleggio occasionale di cui all'articolo 49-bis del medesimo decreto legislativo;



- q) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;
- r) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia.
- 2. L'ATCN è completamente informatizzato e si articola in due sezioni:
 - a) la 'Sezione dati RID e RND', popolata dalle CP, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei, dagli stessi tenuti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) 'Sezione dati SISTE', popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da individuare con decreto del Ministero.
- 3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN è consentito:
 - a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
 - b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa;
 - c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
 - d) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172, il Ministero può stipulare appositi protocolli di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi generali per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, per definire le specifiche procedure e modalità operative relative alla acquisizione, esclusivamente in sede locale, anche telematica, delle informazioni di cui al comma 1, lettera r).
- 5. L'ATCN cura gli adempimenti di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

ART. 4

(Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto - "UCON")

- 1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), unità organizzativa di livello non dirigenziale del Dipartimento trasporti:
 - a) cura i rapporti con il CED del Dipartimento trasporti per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;
 - b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonché le segnalazioni ed i reclami da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti già abilitati e adotta i necessari provvedimenti;
 - c) vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;



- d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ACTN, vigilando sul corretto utilizzo del sistema;
- e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN nonché il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli STED;
- f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, ivi
 compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione
 acquisita per il tramite degli STED;
- g) compie ogni altra attività necessaria alla gestione del SISTE.
- 2. Con successivo provvedimento del Ministero sono stabilite le modalità per il trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.
- 3. Con provvedimenti del Ministero è individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate competenze professionali informatiche e giuridiche, nonché quello da assegnare all'UCON, anche per le attività di validazione dei dati comunicati dagli STED.

ART. 5

(Sportello telematico del diportista " STED")

- 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) provvede alle attività di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nella 'Sezione dati SISTE' dell'ATCN, alle ulteriori attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale. Lo STED provvede anche al rilascio del certificato di sicurezza, del certificato di idoneità, dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e della licenza provvisoria nei casi previsti dalle disposizioni vigenti. L'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID-Portale del mare.
- 2. Le attività previste al comma 1 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unità da diporto. A tal fine, il CED autorizza lo STED a visualizzare i dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1).
- 3. Lo STED è attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso:
 - a) le CP e gli Uffici circondariali marittimi;
 - b) gli UMC;
 - c) i Raccomandatari, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici;
 - d) gli Studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici.
- 4. I Raccomandatari e gli Studi di consulenza, presso i quali è attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, apposito logo, il cui modello è riprodotto nell'allegato A.

ART. 6

(Abilitazione dei Raccomandatari e degli Studi di consulenza)

 I Raccomandatari e gli Studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.



2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.

ART. 7

(Fornitura e custodia dei materiali)

 Il Ministero, tramite le CP e gli UMC competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, anche in formato digitale. Con decreto del Ministero sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure di per la conservazione e la custodia della stessa.

ART, 8

(Funzionamento degli STED)

- 1. Ai fini dell'accesso agli STED si applica la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle CP, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonché le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.
- 2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, prende in carico le istanze, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, nei casi previsti, della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), conforme al modello approvato dal Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonché dalla DCI, non sono prese in considerazione.
- 3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione presentata dal richiedente, al documento di identità del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti.
- 4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto ed assegna l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON.
- 5. In caso di irregolarità accertate successivamente alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED attivi, l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarità accertate all'autorità competente, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
- 6. Con decreto del Ministero sono disciplinate le modalità e la tempistica per lo scarto d'archivio della documentazione di cui al comma 2, trasmesse all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.



ART.9

(Vigilanza)

- Le CP e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i Raccomandatari e gli Studi di consulenza abilitati e, in caso di accertate irregolarità, ne danno comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10, comma 2.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute di cui al comma 1, la competenza territoriale delle CP e degli UMC è disciplinata come segue:
 - a) le CP hanno competenza esclusiva nei territori provinciali in cui hanno sede;
 - b) gli UMC hanno competenza esclusiva nei territori provinciali privi di sede delle CP.

ART. 10

(Sospensione e decadenza dell'operatività degli STED)

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertata la sussistenza di gravi irregolarità o di abusi, l'UCON dispone per la prima volta la sospensione dell'operatività degli STED attivi presso i Raccomandatari e gli Studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; per la seconda volta, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. I periodi di sospensione decorrono dalla data di avvenuta notifica dei rispettivi provvedimenti. L'UCON dispone la cessazione dell'operatività degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.
- Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarità accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i Raccomandatari e gli Studi di consulenza abilitati.
- 3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sospesa l'operatività degli STED. Per tutta la durata della sospensione, gli STED non sono operativi. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operatività degli STED.
- 4. I Raccomandatari e gli Studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operatività disposta dall'UCON a norma del presente articolo.

ART. 11

(Nuovo sistema di iscrizione delle unità da diporto)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a ciascuna unità da diporto è assegnato, in sede di immatricolazione, un numero di iscrizione costituito da caratteri alfanumerici, generati automaticamente dal CED su base nazionale, composto, in sequenza, da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici seguiti dalla lettera D, nel caso di imbarcazione da diporto, ovvero dalle lettere ND, nel caso di navi da diporto.
- 2. Ferma restando la sequenza di caratteri alfanumerici prevista dal comma 1, il numero di iscrizione può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non è già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulta contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.
- 3. I proprietari delle unità da diporto immatricolate alla data del presente regolamento, i cui dati sono inseriti nella sezione di archivio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), hanno facoltà di



conservare i numeri di iscrizione già assegnati; in tal caso, al fine di agevolare le attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 4, i medesimi proprietari applicano la lettera 'X' di seguito ai predetti numeri di iscrizione.

ART. 12

(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146)

- Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 2 le parole: "nei relativi registri di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - 2) al comma 3 le parole: "all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "timbrata e vistata dalla predetta autorità" sono sostituite dalle seguenti: "validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)";

b) all'articolo 15:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).";
- al comma 3 le parole: "nei registri delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 4) al comma 4 le parole: "all'ufficio d'iscrizione" sono sostituite dalla seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- c) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sul registro di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

d) all'articolo 17:

- 1) al comma 1 le parole: "nei rispettivi registri di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- al comma 2 le parole: "dall'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";
- 3) al comma 3 le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "l'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)";

e) all'articolo 18:

- 1) al comma 1 le parole: "nei registri di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 2) al comma 4 le parole: "nei registri di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

f) all'articolo 19:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione delle imbarcazioni da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 2) al comma 1 le parole: "nel registri delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- 3) al comma 3 le parole: "nei registri nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

g) all'articolo 20:

- 1) al comma 1 le parole: "ad uno degli uffici detentori dei registri" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- al comma 3 le parole: "all'ufficio che li ha rilasciati" sono sostituite dalle seguenti: "ad uno Sportello telematico del diportista (STED)";

h) all'articolo 21:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 2) il comma 1 è abrogato;
- 3) al comma 2 le parole: "dai registri di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- i) all'articolo 22, commi 1 e 2, le parole: "dall'ufficio che detiene il relativo registro" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";

all'articolo 23:

- 1) al comma 2 dopo le parole: "e la sigla di iscrizione" sono inserite le seguenti: "ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 65, comma 1, lettera m)" e le parole: "l'ufficio di iscrizione e" sono soppresse;
- 2) ai comma 5 le parole: "al competente ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- 3) al comma 6 le parole: "dai rispettivi uffici di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";
- m) all'articolo 24, comma 1, le parole: "di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero" sono soppresse;

n) all'articolo 25;

- 1) nella rubrica la parola: "sigle" è sostituita dalla seguente: "numeri";
- 2) al comma 1 le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici"; al secondo periodo la parola: "iscrizione" è sostituita dalla seguente: "individuazione";



- 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 65, comma 1, lettera m), possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.";
- 4) al comma 2 le parole: "delle sigle" sono sostituite dalle seguenti: "dei numeri";
- 5) al comma 3 la parola: "anche" è soppressa e le parole: "nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume";

o) all'articolo 27:

- 1) al comma 1 le parole: "nel registri di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivlo telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 2) al comma 2 le parole: "nei registri delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite delle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- p) all'articolo 29, comma 4, le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- q) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nei registri di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- r) all'articolo 31, comma 2, le parole: "Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia";

s) all'articolo 63:

- dopo comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma I, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze.";
- al comma 2 dopo le parole: "previsti dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e 1-bis";
- 3) al comma 3 le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "al commi 1-bis e 2";
- 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).";

t) all'articolo 65, comma 1:

- 1) alla lettera a) le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);";



- la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (STED);";
- 4) la lettera h) è abrogata;
- 5) alla lettera l) le parole: "procedura di rilascio dell'autorizzazione alla" sono soppresse;
- 6) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) disciplina relativa al procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.";
- u) nell'Allegato XVI, tabella A, le parole: "nei registri di imbarcazioni e navi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)".
- 2. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 3, le parole: "nel registro delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "delle imbarcazioni da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - b) all'articolo 3:
 - 1) al comma 1 le parole: "nei registri delle navi da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "delle navi da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - 2) al comma 2 le parole: "nei registri nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - c) l'articolo 4 è abrogato;
 - d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "nel registri delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - e) all'articolo 6:
 - 1) al comma 1 le parole: "L'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "sul registro di iscrizione dell'unità" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - 2) al comma 2 le parole: "all'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "l'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "lo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - f) all'articolo 8, comma 1, le parole: "all'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - g) all'articolo 9, comma 1, le parole: "nei registri di iscrizione delle unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione dell'unità";
 - h) all'articolo 11, comma 1, le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - i) all'articolo 12, comma 2, le parole: "all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:



"ART, 13

(Esecuzione della pubblicità)

- 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) provvede ad inserire nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) il contenuto della domanda di pubblicità. Dell'adempimento delle formalità eseguite, lo Sportello telematico del diportista (STED) fa menzione sulla copia della nota di trascrizione che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.
- 2. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri e, per le unità inserite nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), dal numero progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra i dati risultanti nei registri o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o del suddetto Archivio telematico.";
- m) all'articolo 14, la rubrica: "Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto" è sostituita dalla seguente: "Iscrizione delle imbarcazioni da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- n) l'articolo 15 è abrogato;
- o) all'articolo 16:
 - 1) la rubrica: "Cancellazione dai registri" è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - al comma 1 le parole: "all'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - al comma 2 le parole: "L'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - 4) al comma 5, primo periodo, le parole: "all'ufficio d'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)"; al secondo periodo, le parole: "l'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "lo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "dal registri nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - 5) al comma 6 le parole: "l'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "lo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "dai registri nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

p) all'articolo 17:

- 1) al comma 1, le parole: "all'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- al comma 2, le parole: "l'ufficio di Iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "lo Sportello telematico del diportista (STED)";
- q) all'articolo 18, comma 1, le parole: "L'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED)";
- r) l'articolo 19 è abrogato;
- s) all'articolo 20, comma 3, le parole: "all'ufficio presso il quale la stessa è depositata" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
- 1) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:



(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea)

- 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) provvede alla consegna di una sigla temporanea costituita da un numero progressivo su base nazionale e dalla sigla «TEMP».
- 2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorizzazione è soggetta, se ritenuto necessario, a specifiche condizioni di utilizzo stabilite dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi o dagli uffici motorizzazione civile competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso.";
 - u) all'articolo 22, comma 2, le parole: "dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal numero progressivo di cui all'articolo 21, comma 1" e le parole: "e dal numero progressivo dell'autorizzazione" sono soppresse;
 - v) all'articolo 23, comma 3, le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto" sono soppresse;
 - z) all'articolo 24:
 - 1) al comma 1 le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";
 - 2) al comma 2 le parole: "all'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";

aa) all'articolo 50:

- 1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo Sportello telematico del diportista (STED), all'atto della prima iscrizione delle imbarcazioni da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN):":
- 2) al comma 3 le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- 3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede lo Sportello telematico del diportista (STED) sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57 del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare mediante richiesta dei dati in forma scritta all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON).";
- bb) all'articolo 56, comma 1, le parole: "la sigla ed" sono soppresse;
- cc) all'articolo 57, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonché gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette allo Sportello telematico del diportista (STED) o all'autorità consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Il proprietario dell'unità è tenuto a presentare presso uno Sportello telematico del diportista (STED) il certificato di sicurezza annotato, l'attestazione di



idoneità per le relative procedure di aggiornamento dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).";

- dd) all'articolo 62:
 - 1) al comma 2 le parole: "presso cui l'unità è iscritta o da quella" sono soppresse;
 - 2) il comma 3 è soppresso;
 - 3) al comma 5 le parole: "all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
- ee) all'articolo 70, comma 1, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";
- ff) all'articolo 82:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII, è rilasciato:
 - a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneità, dallo Sportello telematico del diportista (STED), all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dallo Sportello telematico del diportista (STED).";
 - 2) al comma 3 le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Lo Sportello telematico del diportista (STED) annota sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità.";
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Lo Sportello telematico del diportista (STED) provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità.";
 - 5) al comma 7 le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona" sono sostituite dalle seguenti: "all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN)".

ART. 13

(Norme transitorie e finali)

- 1. Le operazioni di popolamento della 'Sezione dati RID e RND' dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono completate entro il 1° ottobre 2019.
- 2. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 1, le CP, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unità da diporto, immatricolate entro il 30 settembre 2017, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il rilascio di tali documenti è subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai sensi del presente regolamento. Contestualmente, le CP, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.
- Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione vigente alle autorità competenti, a decorrere dal 1° ottobre 2017



viene meno l'obbligo di iscrizione nei registri cartacei del diporto tenuti presso le CP, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC.

- 4. La DCI è richiesta ai fini del rilascio:
 - a) della licenza di navigazione per le unità da diporto immatricolate a decorrere dal 1° ottobre 2017;
 - b) della licenza di navigazione delle unità da diporto, immatricolate al 1° ottobre 2017 non ancora presenti nella 'Sezione dati SISTE';
 - c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie.
 - d) del certificato di idoneità e del certificato di sicurezza, anche al fine di consentire le attività vigilanza sul mercato previste dalle norme vigenti.
- 5. Per le finalità antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unità da diporto superiori a 2,5 metri comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero. Per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono stabiliti le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unità da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.
- 6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1º ottobre 2017.


ART. 14 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse urnane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di fario osservare.



(articolo 5, comma 4)



Dimensioni:

a) altezza: mm 200;

b) larghezza: mm 300.

